



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte D'Appello di Bari

Sezione Seconda

R.G. 1104/2023

La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei magistrati:

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1) Alessandra Piliego | Presidente |
| 2) Maria Angela Marchesiello | Consigliere |
| 3) Concetta Potito | Consigliere, relatore |

ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa di appello (avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, n. 1171/2023, pubblicata il 27 giugno 2023, resa nel procedimento R.G. n. 2663/2021), iscritta al n. 1104/2023 R.G., avente ad oggetto: appalto, tra:

Parte_1 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Benedetta Marcucci, ed elettivamente domiciliata come in atti,

-appellante-

e

Controparte_1, in qualità di titolare della ditta individuale **V.S. SCAVI DI STRAZZELLA VIRGINIA**, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Venuto, ed elettivamente domiciliata come in atti,

-appellata -

Conclusioni: previa assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c., per il deposito delle memorie difensive, alla udienza del 22 maggio 2026, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata alla decisione collegiale (sulle conclusioni di cui alle note scritte, da intendersi integralmente richiamate).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Foggia, V.S. Scavi di Strazzella Virginia. Premetteva: a) di aver sottoscritto con la ditta convenuta un contratto di appalto e di consulenza per la realizzazione di 1 impianto eolico della potenza complessiva di 60 Kw; b) che con tale contratto aveva affidato alla ditta appaltante Scavi *“tutta l’attività operativa finalizzata alla realizzazione dell’impianto, dall’acquisizione dell’autorizzazione, secondo le modalità scelte dall’appaltatore, fino alla realizzazione dell’opera, ad esclusione della fornitura dell’aerogeneratore la cui responsabilità resta completamente in capo alla committente”*; c) che la consegna dell’impianto eolico avrebbe dovuto avvenire entro 60 giorni dall’inizio dei lavori programmati entro il 24 aprile 2017, con allaccio alla rete di distribuzione entro il 28 giugno 2017, nonché con funzionalità dell’aerogeneratore almeno all’80% entro 30 giorni dalla data di allaccio e completamento delle pratiche con il GSE entro 30 giorni dalla data di allaccio; d) che la predetta tempistica non veniva rispettata dall’appaltatrice con conseguente applicazione della penale pari al mancato guadagno per diminuzione della tariffa incentivante; e) che a seguito della consegna dell’impianto la turbina andava in blocco con mancata produzione di energia e conseguente perdita di guadagno causando un danno pari ad € 300.000,00; g) che a nulla valeva il sollecito di pagamento per il risarcimento danni inviato a mezzo pec alla ditta Scavi. Chiedeva, quindi, di accertare la responsabilità della convenuta, che chiedeva di condannare al risarcimento dei danni subiti con interessi e rivalutazione monetaria. Il tutto con vittoria delle spese del giudizio.

Si costituiva in giudizio la convenuta che formulava in via pregiudiziale eccezione di difetto di competenza del Tribunale adito in ragione della clausola arbitrale contenuta nell’art. 14 del contratto di appalto sottoscritto dalle parti il 18 aprile 2017. Nel merito, poi, la convenuta eccepiva la tardività della denuncia dei vizi con conseguente decadenza dalle relative pretese, di cui in ogni caso contestava la fondatezza. In via riconvenzionale, poi, la convenuta chiedeva il pagamento sia della fattura emessa a saldo lavori il 27 gennaio 2018 per la somma di € 8.174,00, sia della penale indicata all’art. 4 del predetto contratto.

Senza necessità di istruire la causa, il Tribunale di Foggia con la sentenza impugnata ha così statuito: *“il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, 1. dichiara*

l'incompetenza dell'autorità giudiziaria a conoscere della domanda proposta dall'attore, per essere competente l'Arbitro nominato ai sensi dell'art. 14 del Contratto di Appalto del 18 aprile 2017; 2. fissa in tre mesi il termine per la riassunzione della causa in sede arbitrale; 3. dichiara tenuta e condanna parte attrice a rifondere alla convenuta le spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 237,00 per esborsi ed euro 11.229,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15% e accessori come per legge da distrarsi in favore del Difensore, avv. Giovanni Venuto, dichiaratosi antistatario”.

In sostanza, il Tribunale di Foggia ha ritenuto quanto segue:

- la fondatezza dell'eccezione pregiudiziale di incompetenza del Tribunale, in forza della clausola compromissoria, di cui all'art. 14 del contratto di appalto del 18 aprile 2017;
- l'eccezione sollevata, in quanto attinente alla validità ed alla interpretazione della clausola compromissoria, attiene al merito e non è questione di competenza;
- l'art 14 del contratto di appalto va inteso nel senso che ogni controversia insorgente tra le parti, non definibile in via transattiva, va devoluta agli arbitri e rientra nel compromesso la causa in esame che attiene alla violazione degli obblighi scaturenti dal contratto di appalto ed al conseguente risarcimento del danno.

Avverso questa decisione ha proposto appello Parte_1 (d'ora in avanti anche: appellante), chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: *“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bari, contrariis reiectis:*
☐ *in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti sub 1°;* ☐ *in via principale/prejudiziale in rito dell'appello proposto accogliere per i motivi tutti, come innanzi esposti, sub. 2° il proposto appello sulla questione in rito, emanando ogni conseguenziale provvedimento di legge;* ☐ *in via gradatamente subordinata e condizionata nel merito, accogliere, in caso di riforma della impugnata sentenza n. 1771/23, emessa dal Tribunale Ord. di Foggia, Seconda Sez. Civ., Giudice dott.ssa D. Calò, nell'ambito del procedimento n. 2663/21 R.G, pubblicata in data 27/06/23, notificata via pec il 29/06/23, per i motivi su esposti, tutte le conclusioni avanzate in prime cure, che di seguito pedissequamente si riportano: “ - accertare e dichiarare la responsabilità della V.S. Scavi di*
Controparte_1, *in persona dell'omonima legale rappresentante e titolare sig.ra* Controparte_1, *per le contestate condotte da questa*

tenute in violazione degli obblighi derivanti dal contratto di appalto del 18/04/17, giusta quanto sopra dedotto sub. nn. 4), 5), 6), 7) e 8); - per l'effetto, condannare parte convenuta al risarcimento, in favore della società concludente, di tutti i danni da questa subiti come sopra specificati e quantificati nel loro ammontare sub nn 8) e segg, salvo migliore accertamento in corso di causa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge; - emanare ogni consequenziale provvedimento di legge; - condannare, in ogni caso parte convenuta al pagamento delle competenze ed onorari di causa, oltre CPA, IVA e spese generali come per legge, con rimborso delle spese da liquidare in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari; - in via istruttoria, ammettere la documentazione che si offre in comunicazione, indicata nel corpo del su esteso atto, in calce elencata, con riserva di ulteriori produzioni in corso di causa; - sempre in via istruttoria, ammettere Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine dell'esatta quantificazione di tutte le voci di danno subiti dall'attrice, di cui qui si chiede il ristoro e che risulteranno compiutamente provati in corso di causa. ..."; e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al primo giudice riguardanti la questione in rito decisa con la gravata sentenza, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto e per quelli dedotti in prime cure, nei suoi atti difensivi e a verbale in corso di causa, attinenti alle questioni di merito, con richiamo espresso alle deduzioni e richieste di merito ed istruttorie rassegnate in modo completo dalla concludente; □ condannare le controparti al pagamento delle spese e dei compensi professionali, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio, da liquidare in favore del sottoscritto avvocato antistatario".

Si è costituita in giudizio V.S. Scavi di Strazzella Virginia (d'ora in avanti anche: appellata), chiedendo di dichiarare inammissibile o, comunque, di rigettare il gravame.

Senza bisogno di istruire la causa, assegnati i termini ex art. 352 c.p.c., per il deposito delle memorie difensive, alla udienza del 22 maggio 2026, (svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle conclusioni di cui alle note scritte (da intendersi integralmente richiamate), la causa è stata trattenuta in decisione.

oooooooo

L'appellante ha affidato l'impugnazione ai seguenti motivi.

Con il **primo motivo di appello** l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per non avere correttamente interpretato la clausola compromissoria di cui al contratto di appalto del 18 aprile 2017. Nello specifico, in primo luogo la clausola fa riferimento ad un concetto generico (ossia la devoluzione agli arbitri della decisione su “ogni controversia”, senza alcuna specificazione); in secondo luogo, il Giudice di prime cure ha errato nel non indagare se, previamente, le parti avessero esperito il tentativo di conciliazione stragiudiziale che, a tenore della clausola compromissoria, costituisce un *prius* per la devoluzione della controversia agli arbitri. Sotto altro profilo, poi, dalla interpretazione della domanda scaturisce che l'oggetto del giudizio attiene ad una questione risarcitoria, non devolvibile alla cognizione arbitrale. Trattandosi, infine, di una questione pregiudiziale di rito, il primo Giudice non avrebbe dovuto assegnare i termini di cui all'art. 183 c.p.c.

Con il **secondo motivo di appello** ha riproposto, nel merito, le stesse ragioni proposte nel primo giudizio, chiedendo, quindi, di riformare la sentenza anche in punto di condanna alle spese di lite.

Va esaminato il primo motivo di appello, poiché, in via preliminare, va detto che la presente controversia sarà decisa in virtù del principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., che consente al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione preliminare o pregiudiziale (cfr. Cass., n. 9936/2014). Si permette, così, al Giudice di scegliere la soluzione più idonea “sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica”, così di fatto preferendo il “profilo dell'evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni di cui all'art. 276 c.p.c.” (cfr. Cass., 12002/2014), in ossequio al principio di ragionevole durata del processo da ritenersi sovraordinato in una prospettiva costituzionalmente orientata.

Aderendo, pertanto, all'interpretazione adottata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. 8 maggio 2014 n. 9936), “in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.” sarà esaminato il merito della controversia, considerandosi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni sollevate dalle parti.

Ciò posto, giova preliminarmente evidenziare che il Tribunale di Foggia, con il provvedimento impugnato, si è limitato a dichiarare la propria

incompetenza a conoscere della presente controversia, dopo aver rilevato la presenza, nel contratto di appalto intercorso tra le parti, dell'art. 14 e, quindi, della clausola compromissoria, applicabile al caso di specie, senza quindi affrontare il merito della domanda proposta dall'odierno appellante. Il motivo di appello è infondato, alla luce della corretta interpretazione data dal Giudice di prime cure alla clausola arbitrale di cui all'art. 14 del contratto di appalto del 18 aprile 2017.

Innanzitutto, non giova all'appellante sostenere la genericità della clausola compromissoria che fa riferimento ad "ogni controversia", senza alcuna ulteriore specificazione. L'eccezione poteva valere, al più, nel vigore della disciplina previgente ed anteriore al d.lvo. n. 40/2006 che ha introdotto l'art. 808 *quater* c.p.c.. Questo, al contrario, statuisce che: *"Nel dubbio, la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce"*.

Ne consegue che non v'è alcun dubbio sulla applicabilità della clausola compromissoria alla controversia in esame, che riguarda un giudizio di inadempimento del contratto intercorso tra le parti, con la conseguente richiesta risarcitoria (trattasi, infatti, di una tipica controversia che trova la fonte nel negozio stipulato dalle parti).

Neanche giova all'appellante ritenere la inoperatività della clausola compromissoria per il sol fatto che non sia stata data prova del previo esperimento di una composizione della lite in via stragiudiziale. A ben vedere, infatti, la clausola compromissoria nel riferire che *"Ogni controversia che non possa essere composta tramite trattative, sarà devoluta e decisa esclusivamente da un collegio di 3 (tre) arbitri"*, non richiede affatto che le parti debbano, necessariamente, passare per la via stragiudiziale, prima di poter adire gli arbitri, quasi che questo passaggio rappresenti un *prius* ed un prerequisite per adire, poi, il collegio arbitrale (come è, invece ed obbligatoriamente nei casi previsti dalla legge, per lo schema, sul fronte giurisdizionale, mediazione, negoziazione assistita/giudizio contenzioso). La clausola sta solo a significare che se non sia possibile una composizione stragiudiziale della lite (il che può avvenire anche se una sola delle parti non intenda comporre la controversia in quei termini), dovranno essere aditi gli arbitri.

L'appellante, invece, così ragionando, intende creare una condizione di procedibilità dell'arbitrato, non prevista dalla legge, ma neanche espressamente voluta dalle parti.

Ne consegue che il motivo di appello non è fondato, il che assorbe la valutazione del secondo motivo di impugnazione (il tutto, peraltro, a tacere su una evidente, ma non sollevata e quindi non esaminabile questione di inammissibilità dello stesso gravame ex art. 819 ter c.p.c.).

Quanto alle spese di lite, esse, liquidate tenendo presenti i parametri di cui al D.M. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. 147/2022), le fasi del giudizio effettivamente svolte, il valore della controversia (indeterminabile a complessità media) ed i valori medi, vanno poste a carico dell'appellante ed in favore della appellata.

Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. n. 228 del 2012.

- P. Q. M. -

La Corte – Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo nel procedimento n. 1104/2023 R.G., così provvede:

- 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Foggia, n. 1771/2023, pubblicata il 27/06/2023, resa nel procedimento R.G. n. 2663/2021;
- 2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite sostenute dall'appellata e liquidate in euro 12.156,00, per i compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge;
- 3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2026

Il Consigliere estensore
dott. Concetta Potito

Il Presidente
dott. Alessandra Piliengo